

**ORDINANZA
AREA 6
n. 77 del 24/06/2026**

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DEGLI ORARI DI ATTIVAZIONE DI MACCHINE RUMOROSE E L'ESECUZIONE DI LAVORI RUMOROSI IN CANTIERI EDILI OD ASSIMILABILI, COMPRESI I CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE, PREVISTI DAGLI ARTT. 20 – 21 – 22 - 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO N. 58 DEL 16 GIUGNO 2026 RELATIVA ALLE "DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI ALL'APERTO E NELLE CAVE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLE ALTE TEMPERATURE, AL FINE DI RIDURRE L'IMPATTO DELLO STRESS TERMICO AMBIENTALE SULLA SALUTE"

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Rubano è dotato di un "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 26/11/2025 che, all'Art. 20, stabilisce gli orari consentiti per l'attivazione di macchine rumorose e per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, nello specifico l'art. 20 comma 1 prevede che l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, sia consentita:

nei giorni feriali (lavorativi):dalle ore 7:30 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 19:00;

nei giorni di sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

nei giorni festivi - non consentito

- ▶ l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 58 del 16 giugno 2026, relativa alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, ha introdotto modifiche agli orari delle attività lavorative che comportano un'esposizione prolungata al sole, inclusi i cantieri. Nello specifico il provvedimento regionale vieta, sull'intero territorio regionale, lo svolgimento di tali attività lavorative dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
- ▶ tale provvedimento regionale mira a tutelare la salute dei lavoratori che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, ed a garantire condizioni di lavoro più sicure, riducendo l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi ai quali è esposto il relativo personale;

CONSIDERATO CHE:

- la situazione climatica attuale, caratterizzata da temperature elevate, rende necessaria l'adozione di misure urgenti e contingibili per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica e dei lavoratori, in particolare i lavoratori che svolgono attività all'aperto, compresi i cantieri edili o assimilabili;
- è, pertanto, fondamentale allineare la normativa comunale a quella regionale, e modificare l'orario di attivazione di macchine rumorose e per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili previsti all'art.20 e seguenti disponendo il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, fino al 31 agosto 2026, limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

VISTI:

- La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e ss.mm.ii. ("Legge quadro sull'inquinamento acustico");
- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e ss.mm.ii. ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore");
- la L.R.V. n. 21 del 10 maggio 1999 ("Norme in materia di inquinamento acustico");
- il "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" del Comune di Rubano, come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 26/11/2025 ;
- l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 58 del 16 giugno 2026;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 16 giugno 2026 con la quale sono state nuovamente adottate le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", già approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 e confermate nella seduta dell'11 giugno 2026;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii.

ORDINA

1. A partire dalla data di efficacia della presente Ordinanza e fino al 31 agosto 2026, limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO", gli orari delle attività rumorose di cantiere all'interno del territorio del Comune di Rubano sono modificati come segue:

a) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario: dalle ore 6:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

b) l'attivazione dei cantieri collegati ai lavori della Pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblico esercizio e ai loro appaltatori e alla realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR, ivi compresi i cantieri urgenti, è consentita nei giorni feriali, compreso eventualmente il sabato o i giorni festivi ove già autorizzati , dalle ore 05:00;

2. Le attività di cantiere dovranno in ogni caso attenersi scrupolosamente a tutte le

altre disposizioni previste dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose", dalle autorizzazioni in deroga per i cantieri, già disposte del Comune di Rubano e dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare";

4. per le attività lavorative all'aperto di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, l'applicazione degli orari stabiliti dalla presente ordinanza è demandata al Datore di Lavoro, che dovrà valutarne la necessità e l'opportunità, basandosi anche sulla valutazione del rischio condotta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e assicurandosi che siano applicate idonee misure organizzative ed operative — come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" — atte a ridurre a un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature per i lavoratori impiegati in tali interventi;

5. le imprese e i gestori dei cantieri sono tenuti a dare massima diffusione al presente provvedimento tra il proprio personale e i subappaltatori;

AVVERTE

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che, fatte salve le conseguenze previste per la violazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Al Comando del Consorzio Polizia Locale Padova Ovest per la vigilanza

sull'ottemperanza;

- All'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova;
- Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova;
- all' Azienda ULSS n. 6 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

2. che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rubano e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

3. che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché, ove se ne ravvisi la necessità, ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Rubano li, 24/06/2026

IL CAPO AREA

MARCHI GIAMPIETRO / NAMIRIAL
S.P.A./02046570426